DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 52/2004

del 23 aprile 2004

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2004 del 19 marzo 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1º settembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2701/98 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese ([2]).

(3) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1. Al punto 1b [regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

   «— **32003 R 1669**: Regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1º settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57)»

2. Dopo il punto 1h [regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto:

   «1i. **32003 R 1669:** Regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1º settembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2701/98 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1669/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 144.
([2]) GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.